

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1413-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATRICE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 1986

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale, con allegati, e dell'Accordo complementare per l'applicazione di detta Convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione in esame è un trattato multilaterale che gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno concluso tra di loro per coordinare le rispettive legislazioni di sicurezza sociale e garantire una migliore protezione internazionale dei lavoratori emigranti e, in generale, dei cittadini degli stessi Stati.

Essa si riferisce alle prestazioni per malattia e maternità, per invalidità, vecchiaia e superstiti, a quelle relative a incidenti sul lavoro o malattie professionali, agli assegni in caso di decesso, alle prestazioni di disoccupazione e familiari.

Tale Convenzione sostituisce gli accordi europei del 1953 a garanzia della uguaglianza di trattamento fra i lavoratori dei paesi contraenti ma tiene conto di detti accordi e della Convenzione di sicurezza sociale della Organizzazione internazionale del lavoro sull'uguaglianza di trattamento. Ma il punto più qualificato di riferimento è stato il regolamento n. 3 del Consiglio della Comunità Economica Europea relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori emigranti e i lavori di revisione dello stesso che hanno condotto all'emanazione del vigente regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971, sulla sicurezza sociale dei lavoratori dipendenti e loro familiari, che si spostano all'interno della Comunità.

La Convenzione è aperta anche all'adesione di Stati non membri del Consiglio d'Europa, purchè vi sia l'accettazione unanime degli Stati membri.

Essa costituisce il più grande sforzo di coordinamento finora intrapreso in Europa nel campo della sicurezza sociale perchè opererà in 21 Stati. Il coordinamento si realizzerà attraverso la sostituzione « flessibile » della Convenzione a quelle bilaterali e multilaterali già stipulate tra gli Stati contraenti, il che apre la via anche al coordinamento dei rapporti di sicurezza sociale con altri Stati che aderiranno in futuro.

Il problema della sostituzione ha presentato difficoltà di natura giuridica e di fattibilità: la soluzione adottata (articolo 5) con-

sente (previ accordi tra le parti) di mantenere in vigore alcune convenzioni precedentemente stipulate tra le parti stesse, mediante iscrizione nell'allegato III alla Convenzione (articolo 6 par. 3), senza pregiudizio della sostituzione generale. La Convenzione infatti si sostituisce alle precedenti quanto alle disposizioni di carattere generale, mentre rimangono operanti quelle particolari delle singole convenzioni mantenute in vigore. Le disposizioni dell'articolo 73 prevedono procedure di emendamento all'allegato III attivabili dai singoli Stati interessati.

Si può dire, quindi, che questa Convenzione è un accordo « quadro », nel senso che talune sue disposizioni sono immediatamente applicabili, mentre per altre l'applicabilità è subordinata alla conclusione di ulteriori accordi bilaterali o multilaterali, salvo che esistano accordi precedenti.

Sono immediatamente applicabili le disposizioni per l'uguaglianza di trattamento, la totalizzazione dei periodi di assicurazione e il mantenimento dei diritti in corso relativi ai settori in cui la Convenzione si applica, nonché quelle sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul trasferimento all'estero delle prestazioni pensionistiche, per infortunio o malattie professionali.

Ulteriori accordi sono invece necessari in materia di malattia, di disoccupazione e di prestazioni familiari.

Il principio della sostituzione così applicato, sul piano giuridico evita la concorrenza di disposizioni bilaterali o multilaterali con quelle della Convenzione. Sul piano pratico aumenta la protezione dei lavoratori soprattutto per la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nei vari Stati.

Relativamente ad altri strumenti internazionali di sicurezza sociale, la Convenzione europea non li sostituisce, ma espressamente (articolo 6 par. 1 e 2) non pregiudica le obbligazioni che derivano dalle convenzioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro (che sono di portata più generale e con obiettivi diversi), nè le disposizioni contenute nel Trattato di Roma istitutivo

della Comunità Economica Europea, nè i regolamenti CEE che ne rappresentano le misure applicative.

Nei confronti di questi ultimi la Convenzione al nostro esame è più ampia in quanto consente la totalizzazione dei periodi di assicurazione anche se sono compiuti in Paesi non comunitari, nonchè l'esportazione di alcune prestazioni in tali Paesi.

Circa i principi base dell'accordo, va rilevato che l'uguaglianza di trattamento implica la parità tra lavoratori stranieri e nazionali e, quindi, l'esclusione di discriminazioni in relazione alla nazionalità; sono previste peraltro alcune attenuazioni a questo principio per i regimi non contributivi, in quanto la concessione di alcune prestazioni può essere subordinata alla residenza.

La trasferibilità delle prestazioni comporta il godimento delle prestazioni in natura ed economiche, dovute in base alla legislazione di uno Stato contraente, nel territorio di un altro Stato contraente; perciò le prestazioni non possono essere nè ridotte, nè sospese, nè soppresse o confiscate per ragioni di residenza; anche questo principio comporta eccezioni per i regimi non contributivi e alcune prestazioni particolari (allegato IV della Convenzione).

La totalizzazione dei periodi di assicurazione comporta la possibilità di sommarli in virtù delle legislazioni degli Stati contraenti per l'acquisizione, il mantenimento, o il diritto alle prestazioni stabilite dalla Convenzione.

Per questo, nel campo delle pensioni c'è l'obbligo della loro liquidazione con il sistema del *pro rata temporis*, anche nel caso in cui sussista un diritto autonomo a pensione in base alla legislazione di uno Stato contraente.

Questa Convenzione non recepisce i criteri delle più recenti Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e di regolamento CEE n. 1408 del 1971, che consentono la liquidazione contemporanea di una pensione conseguita indipendentemente dalla totalizzazione, in base ai soli periodi assicurativi, in virtù della legislazione di uno Stato contraente con una o più *pro rata* di pensione. Questo criterio si applica solo nel caso in cui intervengono Paesi con i quali l'Italia non ha concluso

specifici accordi. Quando invece i paesi sono membri della CEE, trovano applicazione le più favorevoli disposizioni dei regolamenti CEE o delle singole disposizioni bilaterali in vigore.

Si è detto dei campi di applicazione della Convenzione europea; essi valgono per i regimi generali e speciali a carattere contributivo e non contributivo. Con accordi bilaterali o multilaterali tra le Parti, la Convenzione può essere estesa anche ad altri regimi particolari. Essa si applica a tutti i lavoratori e ai loro familiari, dipendenti o indipendenti, cittadini di uno degli Stati contraenti, che siano o siano stati sottoposti alla legislazione di uno o più Stati contraenti, nonchè ai rifugiati e agli apolidi residenti in uno di tali Stati.

Per evitare l'assoggettamento a più legislazioni nazionali la Convenzione, recependo i criteri dei regolamenti CEE e gli accordi internazionali in materia, si basa sul principio della applicabilità di una sola legislazione; in genere è quella del Paese dove si esercita l'attività lavorativa; ma sono previste eccezioni per alcune categorie: i lavoratori distaccati e quelli dei trasporti internazionali, gli itineranti, nonchè i funzionari pubblici e il personale assimilato.

Insieme alla Convenzione è stato redatto un Accordo complementare che ne è parte integrante, e che contiene le disposizioni di attuazione. Anch'esso, come il regolamento CEE n. 574 del 1972, è destinato a regolare le relazioni fra le istituzioni di sicurezza sociale delle parti contraenti, e a stabilire le procedure per la liquidazione e il pagamento delle prestazioni dovute in base alla Convenzione. Convenzione e Accordo sono due strumenti internazionali tra di loro connessi, che richiedono una ratifica congiunta, non avendo singolarmente autonomia giuridica.

La Convenzione, firmata dagli Stati del Consiglio d'Europa, è stata finora ratificata da Austria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Turchia. La Commissione affari esteri alla unanimità, raccomanda all'Assemblea di voler autorizzare anche la ratifica del nostro Paese.

MARTINI, relatrice

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972:

a) Convenzione europea sulla sicurezza sociale;

b) Accordo complementare per l'applicazione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 75 e 95 degli Atti stessi.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.